

RIFLESSIONE APERTA

PROPOSTE DI MODIFICA AL DECRETO LEGISLATIVO 149/2022

(Lavoro)

Cosa intendiamo per riflessione aperta: un momento di confronto con tutti gli operatori del diritto, avvocati, magistrati, professori, cultori della materia per fare in modo, attraverso proposte di modifica, che la riforma possa realmente soddisfare le esigenze che l'hanno ispirata evitando al Paese nuovi e più gravi ostacoli.

Il termine di entrata in vigore della Novella nella sua interezza, parzialmente differito, sembra contenere un invito implicito a collaborare ad un processo di cambiamento al quale non possiamo esimerci dal partecipare.

L'invito è quello di sottolineare le criticità e, ove ritenuto utile, proporre i cambiamenti.

Il documento formato all'esito di uno studio di tutti i contributi raccolti dovrebbe essere sottoposto alla Commissione Giustizia della Camera.

La seguente "prima" bozza è stata redatta dagli Avv. Stefania Ciaschi e Filippo Maria Giorgi, di AGI – Sez. Lazio, utilizzando suggerimenti anche degli avv.ti Marco Menicucci e Elena Bruno di AGI Campania, e verrà sottoposta per la condivisione al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma, Commissione Lavoro.

Negoziazione Assistita

In un'ottica di snellimento e de-burocratizzazione del Paese e delle attività ancillari, non si comprende la ragione di disposizioni di cui non viene resa palese la funzione.

L'inserimento della disposizione che obbliga all'invio dell'accordo di negoziazione ad una delle commissioni di conciliazione previste dall'articolo 76 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, confligge con la logica che presiede alla riforma.

Una disposizione che merita di essere eliminata.

Udienze nel rito lavoro

Il rito lavoro e il rito ordinario non sono sovrapponibili.

In particolare, sembrerebbe evidente l'inapplicabilità del 2° comma dell'art. 127 bis alle udienze di prima comparizione, a meno di non prevedere in modo esplicito che la disposizione che disciplina lo svolgimento dell'udienza mediante collegamento a distanza debba essere inserita nel decreto di fissazione dell'udienza e che entrambe le parti possano opporsi, chiedendo che l'udienza si svolga in presenza sino a cinque giorni prima dell'udienza stessa.

La disposizione attuale (che sancisce che il provvedimento di trattazione a distanza può essere emesso sino a 15 gg. prima dell'udienza e la richiesta di trattazione in presenza deve essere formulata entro cinque giorni dal provvedimento) è inapplicabile al convenuto che ha termine per costituirsi sino a 10 giorni prima dell'udienza (salvo nel caso che il provvedimento sia stato emesso necessariamente il 15° giorno antecedente l'udienza), ma è penalizzante anche per il ricorrente, il quale potrebbe maturare l'interesse alla udienza in presenza solo dopo aver preso visione delle difese del convenuto. Quindi, il termine

per l'istanza di udienza in presenza andrebbe articolato diversamente, ad es. a ritroso, fino a 5 giorni prima dell'udienza.

Il sistema della videoconferenza o delle udienze miste dovrebbe essere legato alla dotazione dei relativi impianti togliendo al giudice qualsiasi discrezionalità al riguardo.

Esiste la videoconferenza, si usa a richiesta di una qualsiasi delle parti.

Tutti i tribunali dotati della tecnologia adeguata dovrebbero confluire in un apposito elenco di agevole consultazione, al fine di consentire agli avvocati di verificare la fruibilità del sistema che deve essere reso disponibile a semplice richiesta.

La disciplina delle udienze a trattazione scritta di cui all'art. 127 ter cpc non è compatibile con il rito del lavoro, ma l'ampia discussione nata a margine della novella in tema di udienze a trattazione scritta, unitamente all'effetto di trascinarsi della disciplina pandemica, impongono i chiarimenti del caso, sia che si proceda nella direzione di considerare applicabile anche al rito lavoro le norme sulla trattazione scritta, sia che si proceda in senso opposto.

Deve escludersi l'applicabilità alla prima udienza perché l'art. 420 c.p.c. richiede la presenza delle parti (cioè di soggetti diversi dai soli difensori); la partecipazione personale delle parti, infatti, è funzionale al tentativo di conciliazione e all'interrogatorio libero.

La portata e l'ambito di applicazione della norma vanno comunque chiarite.

Va altresì rivisto l'art. 127 ter, secondo comma. La formulazione della disposizione è equivoca nella parte in cui assegna al giudice il potere-dovere di provvedere sulla opposizione delle parti alla trattazione scritta, lasciando spazio ad una lettura che consente di ritenere che, laddove si parla di istanza congiunta, si faccia riferimento anche alla opposizione alla trattazione scritta e che, quindi, in presenza dell'opposizione di una sola delle parti, il giudice non sia vincolato ad abbandonare la trattazione scritta e fissare l'udienza di persona. Andrebbe parallelamente contemplata la possibilità per il giudice di fissare sempre udienza in presenza quando lo valuti utile e/o opportuno.

L'ultimo comma dell'art. 127 - ter precisa che il giorno di scadenza del termine assegnato per il deposito delle note è considerato data di udienza a tutti gli effetti.

I procedimenti che si concludono con la lettura del provvedimento in udienza (non soltanto il rito lavoro) si mostrano incompatibili con tale meccanismo; in tal caso, infatti, il provvedimento andrebbe emesso nello stesso giorno in cui le parti possono ancora depositare le note scritte (di regola fino alle ore 24.00).

Ma le note scritte potrebbero rendersi disponibili anche a distanza di giorni.

Il chiarimento si impone.

Altra discrasia da segnalare è quella relativa alla entrata in vigore della modifica dell'art. 193 c.p.c., nella parte in cui, dopo il primo comma, prevede che *«In luogo della fissazione dell'udienza di comparizione per il giuramento del consulente tecnico d'ufficio il giudice può assegnare un termine per il deposito di una dichiarazione sottoscritta dal consulente con firma digitale, recante il giuramento previsto dal primo comma. Con il medesimo provvedimento il giudice fissa i termini previsti dall'articolo 195, terzo comma.»*

Tale disposizione entrerà in vigore secondo il criterio generale, e quindi sarà applicabile ai procedimenti instaurati dopo il 30 giugno 2023.

Tuttavia, la sua entrata in vigore non risulta coordinata con quella prevista dall'art. 127 ter c.p.c. che entrerà in vigore dall'1.1.2023, anche per i procedimenti pendenti e, pertanto, senza soluzione di continuità rispetto all'ultima proroga della disciplina emergenziale, che andrà a scadere il 31.12.2022.

Per ovviare a tali inconvenienti, sarebbe auspicabile un intervento correttivo del legislatore.

Riti Lavoro

Perché mantenere pluralità di riti?

La legislazione europea prescrive corsie preferenziali per la tutela del lavoratore contro la discriminazione, ma non impone che i riti siano diversi, ma soltanto che si assicuri velocità di repressione.

Dunque, il processo telematico, un uso opportuno dell'ufficio del processo e delle risorse del PNRR, unitamente ad un apparato sanzionatorio idoneo rispetto agli abusi del mezzo, assicurerebbero il superamento di una parcellizzazione foriera di dubbi applicativi.

Il presupposto della riforma è che la forma sia sempre funzionale al raggiungimento concreto del bene della vita.

La semplificazione è essa stessa obiettivo della riforma e consustanziale al raggiungimento dei risultati prefissati.

Cassazione

1. L'eliminazione dell'istanza *ex art. 369 u.c. c.p.c.* impone il chiarimento sulla trasmissione d'ufficio del relativo fascicolo in Cassazione; inoltre, andrebbe previsto l'obbligo di comunicazione a mezzo PEC da parte della cancelleria al ricorrente del deposito del controricorso, in quanto questo potrebbe contenere ricorso incidentale.
2. Andrebbe eliminata la formulazione del 1° comma dell'art. 380 bis novellato (“*il presidente della sezione o un consigliere da lui delegato può formulare una sintetica proposta di definizione del giudizio, quando ravvisa la inammissibilità, improcedibilità o manifesta infondatezza*”), perché la preposizione temporale “quando” può indurre a ritenere che l'obbligo di specificazione delle ragioni della proposta sia ulteriormente ridotto anche rispetto al testo vigente della norma; basterebbe, invece, accogliere la formula contenuta all'art. 1, comma 9 della legge-delega, che disponeva che la proposta di definizione del ricorso contenesse “**la sintetica indicazione delle ragioni dell'inammissibilità, dell'improcedibilità o della manifesta infondatezza**”. E' peraltro evidente che l'efficacia del nuovo meccanismo di definizione “accelerato” passa per la acquisizione di un adeguato livello di consapevolezza della fondatezza dei rilievi che determinano la proposta di definizione.
3. Va fugato il dubbio che, in caso di istanza di decisione all'esito della quale la camera di consiglio confermi la proposta di definizione, l'applicazione dei commi 3 e 4 dell'art. 96 cpc sia automatica; un'applicazione automatica potrebbe, infatti, integrare violazione dell'art. 23 Cost. (difettando nella norma primaria il requisito dell'individuazione dei

presupposti cui viene ricollegata l'imposizione della prestazione patrimoniale); nell'ultimo comma dell'art. 380 bis basterebbe sostituire ad "applica il terzo e quarto comma dell'art. 96 cpc", "può applicare".

4. Considerata la funzione sanzionatoria e, quindi, non meramente processuale del nuovo testo dell'art. 380 bis cpc, ne andrebbe esclusa l'applicazione ai ricorsi notificati prima dell'entrata in vigore della Riforma, in corretta applicazione dell'art. 1 comma 22 della legge-delega (basti ricordare che, ad es., l'art. 58, comma 1 della legge n. 69/2009 aveva previsto che il nuovo terzo comma dell'art. 96 cpc venisse applicato solo ai giudizi instaurati dopo la sua entrata in vigore).
5. L'obbligo per il difensore che intenda proporre istanza di decisione ex art. 380 bis, 2° comma, di munirsi di una "nuova procura speciale" appare distonica in relazione a due autonomi profili: l'irrilevanza delle vicende soggettive rispetto alla decisione della Corte (morte del procuratore, della parte), il mancato coordinamento con le norme che stabiliscono gli atti cui deve accedere la procura (ricorso/controricorso/costituzione con nuovo procuratore); ultimo, ma non per ultimo, la disposizione è significativa di un'inaccettabile sfiducia verso la classe forense, che sembra dover dimostrare con un secondo conferimento di incarico di aver informato il proprio cliente della proposta di definizione e, quindi, di non aver violato uno specifico obbligo deontologico.
6. Il termine per l'istanza di decisione nel procedimento accelerato è troppo breve, rischiando di rendere inattuabile l'obbligo di informazione: sarebbe opportuno che fosse di almeno 90 giorni.
7. Nel procedimento *ex* art. 363-bis c.p.c. attualmente l'avvocato può fare solo una "breve" memoria; andrebbe previsto che possa fare un atto ed una memoria; senza di che, non si consente una replica alle argomentazioni avversarie.
8. Bisognerebbe integrare l'art. 385 c.p.c, nel senso di prevedere che la violazione dell'obbligo di chiarezza e sinteticità determina un aggravio o una riduzione nella liquidazione delle spese di lite (possibilmente in una misura percentualmente determinata almeno nel massimo, così come era previsto nella proposta della Commissione LUISO); ciò fugherebbe il rischio che la violazione di tali obblighi possa essere ritenuta motivo di inammissibilità del ricorso. Alternativamente, andrebbe conformemente integrato l'art. 46 Disp. Att. cpc